

**STATUTO DELL'UNIONE “ TERRE D'ORIENTE “
TRA I COMUNI DI
POGGIARDO, OTRANTO, MURO LECCESE, UGGIANO LA CHIESA E GIURDIGNANO**

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Istituzione e oggetto

1. Ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'atto costitutivo, tra i Comuni di Poggiardo, Otranto, Muro Leccese, Uggiano La Chiesa e Giurdignano, quali enti fondatori, è istituita l'Unione dei Comuni denominata “ **Terre d'Oriente** ”, per la gestione associata di funzioni e servizi di loro competenza, come indicati nel presente Statuto.
2. Il presente Statuto, approvato dai rispettivi Consigli Comunali con le maggiori richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione.
3. Altri comuni, ed in particolare quelli rivieraschi e/o limitrofi, possono entrare a far parte dell'Unione previa adozione di apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione e previa accettazione, da parte dell'ente aderente, dell'atto costitutivo e del presente statuto con le procedure e la maggioranza richieste dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. L'adesione di altri comuni che ne facciano richiesta comporta la modifica del presente statuto esclusivamente per quanto riguarda il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione e gli obblighi finanziari.

Art. 2

Il territorio, la sede, lo stemma, l'albo pretorio

1. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
2. La sede dell'Unione è stabilita a rotazione e coincide con la sede del Sindaco incaricato delle funzioni di Presidente dell'Unione, con le modalità di cui al successivo art.12.
Gli Organi dell'Unione possono anche riunirsi in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
3. L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma, la cui utilizzazione è disciplinata dal medesimo atto consiliare.
4. La pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti è effettuata all'albo pretorio del Comune coincidente con la sede del Sindaco eletto Presidente dell'Unione.
5. Il Segretario dell'Unione cura l'affissione degli atti avvalendosi del personale dell'Unione o da questa utilizzato e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 3

Durata e recesso

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. I Comuni partecipanti possono recedere unilateralmente con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

3. Il recesso dall'Unione di un comune non può essere fatto valere prima di cinque anni dalla costituzione dell'Unione.
4. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Il recesso dall'Unione di un comune non determina lo scioglimento dell'Unione che rimane in vita con gli altri comuni partecipanti, ferma restando la responsabilità di chi recede nei rapporti obbligatori precedentemente assunti.
6. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con deliberazione adottata da tutti i comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, provvedendo alla definizione dei rapporti successivi.
7. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'applicazione del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal presidente pro-tempore dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo, nominato a maggioranza dagli sindaci dell'Unione.

Art. 4 **Finalità e Funzioni**

1. L'unione è costituita per l'esercizio in forma congiunta di funzioni e servizi propri dei comuni partecipanti.
2. L'Unione persegue il miglioramento della qualità delle funzioni e servizi erogati, attraverso una gestione efficace ed efficiente degli stessi, e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economiche – finanziarie, umane e strumentali.
3. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali dell'Unione, per quanto di propria competenza.
4. L'Unione promuove la partecipazione dei cittadini alle attività dell'Unione, anche attraverso l'adozione di appositi strumenti di comunicazione.
5. L'Unione persegue l'armonizzazione e l'integrazione nell'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Unione, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini residenti nei comuni costituenti l'Unione e assicurando un uso equo delle risorse.
6. L'Unione assicura, per quanto di competenza, che i rapporti con i Comuni limitrofi, con la Provincia e con la Regione siano informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.
7. In particolare, ed in via prioritaria, l'Unione è costituita per lo svolgimento, in forma congiunta, dei seguenti servizi e funzioni:
 - Tutela dell'ambiente – Valorizzazione delle aree naturali – Realizzazione di interventi di bonifica ambientale – Attività di prevenzione.
 - Promozione turistica anche in relazione al costituendo sistema turistico locale, ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti.
 - Valorizzazione e fruizione dei beni culturali con espresso riferimento alla realizzazione della rete museale. Valorizzazione delle tradizioni locali.
 - Coordinamento nei settori della sicurezza del lavoro e della protezione civile.
 - Attuazione di un servizio di analisi e controllo di gestione degli uffici comunali. Attività di formazione. Gestione del personale. Gestione della contrattazione decentrata. Nucleo di valutazione.
 - Istituzione del Difensore Civico dell'Unione e dei comuni aderenti, da adottarsi con apposito regolamento.
 - Valorizzazione e sostegno del commercio, dell'artigianato locale, dell'agricoltura e pesca.

- Servizi alla persona – programmazione ed erogazione di servizi socio – assistenziali anche attraverso la partecipazione di soggetti pubblici, privati, enti ed associazioni.
- Istituzione dell'Archeologo dell'Unione.
- Fruizione associata ed eventuale realizzazione di impianti sportivi.

Inoltre si potranno svolgere, in forma associata, i seguenti servizi:

- Servizi tecnici;
- Servizio di prevenzione del randagismo.

8. Il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi è deliberato su iniziativa congiunta di tutti i comuni partecipanti, con atto dei rispettivi consigli comunali, adottato con le procedure richieste per le modifiche statutarie, entro il mese di settembre e con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
9. Per ciascuna delle funzioni e/o servizi indicati nel presente articolo è adottato apposito regolamento di attuazione del trasferimento disciplinante, tra l'altro:
 - a) l'analitica individuazione e ricomposizione unitaria e delle funzioni e servizi oggetto di gestione congiunta;
 - b) l'indicazione delle risorse strumentali e umane trasferite ovvero distaccate;
 - c) la definizione dei reciproci rapporti finanziari;

Art. 5

Principi generali dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa, fermi restando gli altri principi stabiliti nel presente statuto, si informa, altresì, al principio di netta separazione tra indirizzo politico – amministrativo, spettante agli organi di direzione politica, e responsabilità per la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, spettante alla sfera burocratica.
2. Gli organi di direzione politica, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione, agli indirizzi impartiti.
3. Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi l'Unione assicura lo snellimento e la semplificazione delle procedure, per il miglioramento dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, al fine di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione stessa e della concreta attuazione dei principi procedurali di cui alla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L'azione amministrativa dell'Unione tende a qualificare, ammodernare e migliorare le funzioni e i servizi offerti e la loro piena fruibilità, anche attraverso adeguate politiche di formazione, aggiornamento continuo e responsabilizzazione del personale ed assicurando l'economicità dei servizi attribuiti all'Unione attraverso una gestione efficace ed efficiente degli stessi.

Art. 6

Principi di partecipazione

1. L'Unione garantisce ai cittadini, ai residenti, alle formazioni sociali, alle associazioni, il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico – amministrative, l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti dall'Unione stessa.
2. Le forme di partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti.

3. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività da essa direttamente o indirettamente assunte, lo strumento della "carta dei servizi", quale parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

CAPO I Organi dell'Unione

Art. 7 Organi

1. Sono Organi dell'Unione:
 - a) Il Consiglio ;
 - b) Il Presidente ;
 - c) La Giunta ;
 - d) La Conferenza dei Sindaci

CAPO II Il Consiglio dell'Unione

Art. 8 Composizione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci dei cinque Comuni e da 15 (quindici) Consiglieri comunali, secondo la seguente ripartizione:
 - n. 4 per il Comune di Poggiardo;
 - n. 3 per il Comune di Otranto;
 - n. 3 per il Comune di Muro Leccese;
 - n. 3 per il Comune di Uggiano La Chiesa;
 - n. 2 per il Comune di Giurdignano;
2. Ciascun Consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
3. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 9 Competenze

1. Il Consiglio dell'Unione:
 - a) determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne verifica l'attuazione;
 - b) adotta gli atti fondamentali, in analogia alle competenze attribuite dalla legge ai Consigli comunali;
 - c) approva il programma amministrativo, predisposto dalla Giunta dell'Unione, recante gli indirizzi generali di governo;

- d) approva il bilancio di previsione ed il conto di bilancio, entro sessanta giorni dal termine utile previsto per i Comuni;
 - e) adotta i regolamenti per l'organizzazione dell'Ente, lo svolgimento delle funzioni ed i rapporti, anche finanziari, tra l'Unione ed i Comuni ad essa partecipanti;
 - f) elegge i rappresentanti dell'Unione negli enti, aziende ed istituzioni e nelle società partecipate;
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri Organi.
 3. Il Presidente e la Giunta dell'Unione relazionano periodicamente al Consiglio dell'Unione sull'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel programma amministrativo.
 4. Il Presidente convoca il Consiglio in sessione ordinaria per l'approvazione del programma amministrativo, del bilancio di previsione e del conto di bilancio, ed in sessione straordinaria ogni qualvolta ne ravvisa la necessità, o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti assegnati.

Art. 10

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i consiglieri comunali, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio dell'Unione.

Art. 11

Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del consiglio decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
2. Prima della dichiarazione di decadenza, il Presidente dell'Unione, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata dal consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
3. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data del ricevimento.
4. Decorso il termine di cui al precedente comma, il Consiglio esamina la questione della decadenza e delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere.
5. Il consigliere interessato può partecipare all'adunanza e presentare eventuali ulteriori giustificazioni prima della decisione definitiva da parte del Consiglio.
6. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
7. Il consigliere dichiarato decaduto dalla carica o che si sia dimesso dovrà essere sostituito da altro consigliere scelto dal Consiglio Comunale di appartenenza.
8. La decadenza e le dimissioni o comunque la cessazione delle funzioni di consigliere del Comune di appartenenza determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione.

9. Il Consiglio Comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede, nella stessa seduta della surrogazione, ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione mantenendo l'originario rapporto tra maggioranza e minoranza presso il Consiglio dell'Unione.

CAPO III

Il Presidente e la Giunta dell'Unione

Art. 12

Il Presidente – Incarico e durata

1. Il Presidente dura in carica sei mesi, in quanto ogni ente fondatore deve esprimere a rotazione il Presidente, nella persona del Sindaco pro – tempore, secondo l'ordine stabilito al successivo comma 3.
2. Alla scadenza del periodo di cui sopra assume la carica, senza necessità di formali atti, salvo quello di insediamento, il Sindaco del Comune che segue, secondo l'ordine di cui al successivo comma 3.
3. L'Ufficio di Presidente e di Vice Presidente viene assunto , per la durata di cui sopra, dai relativi rappresentanti dei Comuni dell'Unione, secondo la seguente turnazione:
 - a) primo periodo: Comuni di Muro Leccese (Presidenza) e di Poggiardo (Vice Presidenza);
 - b) secondo periodo: Comuni di Poggiardo (Presidenza) e di Otranto (Vice Presidenza);
 - c) terzo periodo: Comuni di Otranto (Presidenza) e di Uggiano La Chiesa (Vice Presidenza);
 - d) quarto periodo: Comuni di Uggiano La Chiesa (Presidenza) e di Giurdignano (Vice Presidenza);
 - e) quinto periodo: Comuni di Giurdignano (Presidenza) e di Muro Leccese (Vice Presidenza).
4. Il Sindaco del Comune di Muro Leccese, dalla data dell'atto costitutivo dell'Unione, assume l'incarico di Presidente per il primo periodo di cui sopra e convoca la prima seduta del Consiglio entro dieci giorni dalla elezione di tutti i componenti.

Art. 13

Composizione della Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Sindaco-Presidente dell'Unione, da un assessore o da un consigliere da questo nominato facente parte del Comune che rappresenta, e dagli altri Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione, i quali possono appositamente delegare un assessore o consigliere del proprio Comune. La delega dura per tutta la durata del mandato del Sindaco, salvo revoca.

La funzione di Presidente dell'Unione non è delegabile. Non è altresì delegabile la funzione di assessore nominato dal Sindaco-Presidente dell'Unione.

L' assessore nominato dal Sindaco-Presidente cessa dall'incarico con la fine del turno di presidenza da parte del Sindaco che lo ha nominato.
2. Gli assessori dell'Unione non componenti del Consiglio dell'Unione possono partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto. Essi hanno diritto di parola soltanto per i punti all'ordine del giorno che siano di loro competenza.

3. Il Presidente nella prima seduta del Consiglio dà comunicazione dei componenti della Giunta e delle eventuali deleghe.

Art. 14 **Il Presidente – Funzioni**

1. Il Presidente svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge, in quanto compatibili con il presente statuto, nelle materie di competenza dell'Unione.
2. In particolare il Presidente:
 - a) convoca e presiede la Giunta, il Consiglio e la Conferenza dei Sindaci;
 - b) sovrintende all'espletamento delle funzioni e servizi attribuiti all'Unione;
 - c) assicura l'unità di indirizzo politico – amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività della Giunta e del Consiglio.

Art. 15 **Il Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente assume l'ufficio a rotazione tra i componenti della Giunta, secondo l'ordine stabilito al precedente art.12 e senza necessità di altri atti formali. Un diverso ordine di rotazione, rispetto a quello previsto dal precedente art.12, dovrà essere deliberato dal Consiglio su proposta della Conferenza dei Sindaci. L'incarico di Vice Presidente cessa con la fine dell'incarico del Presidente.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione disposta ai sensi di legge.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età.

Art. 16 **La Giunta dell'Unione – Funzioni**

1. La Giunta coadiuva il Presidente e collabora con lo stesso nell'Amministrazione dell'Unione.
2. A ciascun componente possono essere assegnate funzioni organicamente ordinate, sulla base delle materie attribuite all'Unione e la responsabilità politico – amministrativa, di indirizzo, controllo e sovrintendenza del settore cui è, eventualmente, preposto ovvero il compito di coordinare particolari, specifici progetti, nonché il compito di vigilanza sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione. L'assegnazione delle predette funzioni agli assessori è effettuata dal Presidente, previa conforme deliberazione della Conferenza dei Sindaci.
3. La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni e adotta gli atti che non siano dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti dell'Unione, direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, della sfera burocratica, nel rispetto del principio di netta separazione tra funzione di indirizzo, controllo e verifica e funzione gestionale.
4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario dell'Unione, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione. Egli cura, altresì, la verbalizzazione delle sedute e sottoscrive le relative deliberazioni insieme al Presidente.

Art. 17

Dimissioni e revoca dalla carica di componente della Giunta

1. Le dimissioni dalla carica di componente della Giunta devono essere presentate al Presidente dell'Unione, esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2. Il Presidente di turno provvede alla sostituzione dei componenti dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, secondo le indicazioni o nuova delega fornite dal Sindaco del Comune di appartenenza.
3. La cessazione dalla carica per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza determina la cessazione dall'ufficio di componente della Giunta e del Consiglio dell'Unione.
4. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale di un Comune dell'Unione, il Commissario Prefettizio assume, senza ulteriori formalità, la carica di componente della Giunta e del Consiglio dell'Unione.

Art. 18

Cessazione dalla carica del Presidente e della Giunta

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione di una mozione di sfiducia, votata favorevolmente per appello nominale da almeno due terzi dei componenti in carica. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà dei componenti in carica e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione, diversa dal decorso semestrale dell'Ufficio di Presidente, non determina la cessazione della Giunta che rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente. Il Consiglio, appositamente convocato e presieduto dal Vicepresidente, provvederà alla nomina del nuovo Presidente, con votazione a scrutinio palese, su proposta della Conferenza dei Sindaci.

Art. 19

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è organo di alto coordinamento dell'Unione ed è presieduta dal Sindaco-Presidente di turno dell'Unione. Almeno tre Sindaci, o il Presidente dell'Unione, possono chiederne la convocazione per acquisire pareri sulle attività dell'Ente, o per dirimere eventuali questioni di interpretazione del presente Statuto o dei regolamenti dell'Unione.
2. Ad essa, oltre a quanto previsto dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione, possono essere attribuite dal Consiglio ulteriori competenze. Uno specifico regolamento interno ne disciplina il funzionamento.
3. Alle riunioni della Conferenza può essere chiesta la partecipazione del Segretario dell'Unione, con funzioni consultive e di assistenza.
4. Le determinazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 20

Rinvio

1. Agli organi dell'Unione si applicano le norme sullo stato giuridico stabilite dalla legge per gli amministratori degli enti locali.
2. Al Presidente ed ai componenti la Giunta dell'Unione sono attribuibili le indennità di funzione nella misura del 30% di quella prevista per un comune avente popolazione pari alla somma della popolazione dell'Unione al 31 dicembre dell'anno precedente. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Tale indennità non è cumulabile con quella analoga erogata dal Comune di appartenenza. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità, ovvero per la percezione del 50% di ciascuna.
3. Ai consiglieri dell'Unione spettano i gettoni di presenza, nella misura prevista per un Comune avente popolazione pari a quella dell'Unione.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE

Art. 21

Principi generali

1. Fermi restando i principi di cui al precedente art. 5, l'Unione disciplina con uno o più regolamenti l'organizzazione degli uffici e la dotazione organica, nel rispetto della legge, dei contratti collettivi di lavoro e dei seguenti criteri:
 - a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
 - b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi, nell'ambito degli atti organizzativi, da parte dei responsabili della sfera burocratica in ordine all'organizzazione degli uffici e alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro;
 - c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
 - d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
 - e) flessibilità anche nell'organizzazione strutturale che deve assumere il carattere di "centri di responsabilità" ai fini dell'assegnazione del budget e delle risorse e, quindi, adattarsi alle esigenze funzionali dell'Unione ed ai programmi ed obiettivi da raggiungere;
 - f) adeguata impostazione dei sistemi di controllo di gestione, di verifica e valutazione dei risultati e di quant'altro possa concorrere ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. L'Unione dispone di personale ed uffici propri e può avvalersi di uffici e personale dei Comuni partecipanti, in fase di prima attuazione o in via permanente.
3. L'Ordinamento degli uffici e dei servizi, la dotazione organica e quant'altro strettamente correlato con tali aspetti rientrano nelle attribuzioni della Giunta dell'Unione, nel rispetto dei principi e criteri fissati nel presente statuto.
4. I regolamenti possono prevedere che la copertura dei posti apicali o di alta specializzazione possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico e/o privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla categoria da ricoprire.
5. I regolamenti stabiliscono, altresì, i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, in assenza di professionalità analoghe all'interno dei servizi dell'Unione, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la categoria da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura non superiore al 5% della dotazione organica, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale.
6. Il Regolamento può prevedere che il Presidente dell'Unione, previo parere favorevole della Giunta, può nominare un Direttore, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. Lo stesso regolamento disciplina modalità per la nomina, la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l'Unione. Le funzioni di direttore possono essere anche attribuite al Segretario dell'Unione.

Art. 22

Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i comuni partecipanti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, anche mediante rotazione, a tempo pieno e/o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle reciproche necessità, possono avvalersi degli istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di apposite convenzioni con i comuni interessati, ove saranno determinate, tra l'altro, le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni, nonché le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi, i rapporti finanziari tra gli enti ed i reciproci obblighi e garanzie.
4. L'Unione adotta iniziative dirette ad unificare le procedure amministrative in atto tra i Comuni partecipanti.

Art. 23

Servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dimettere l'esercizio di servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni senza il loro preventivo unanime compenso.
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA'

Art. 24 Finanze dell'Unione

1. Nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, l'Unione ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dell'Unione richiede i contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

Art. 25 Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, il bilancio di previsione per l'anno successivo e, comunque, subito dopo l'approvazione dei bilanci dei comuni partecipanti all'Unione stessa, al fine di assicurare la certezza delle risorse e l'omogeneità funzionale.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 26 Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'Ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 27 Revisione economica finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione costituito da un solo componente che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei comuni partecipanti.

Art. 28 Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto cassiere.
2. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, mediante estensione dell'affidamento in corso, ad uno degli istituti cassieri dei comuni partecipanti, previa gara esplorativa indetta tra tutti gli istituti tesorieri di dette amministrazioni.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29
Segretario dell'Unione

1. In via di prima attivazione dell'Ente e comunque sino alla nomina del Segretario dell'Unione, le funzioni di Segretario dell'Unione sono svolte dal Segretario Comunale titolare del Comune ove ha sede la prima turnazione semestrale amministrativa.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi provvede a disciplinare l'esercizio delle funzioni di Segretario dell'Unione.
3. Nel caso sia nominato fra i Segretari dei Comuni che aderiscono all'Unione, può essere stipulata con il Comune apposita convenzione.

Art. 30
Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente taluno dei regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione.

Art. 31
Fondo spese

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto, pari a complessivi € 20000, in quota commisurata all'entità della rispettiva popolazione.
2. Oltre alla quota di cui sopra, ogni Comune si fa carico dei costi relativi alle indennità e gettoni di presenza percepiti dai propri rappresentanti negli organi dell'Unione.

CAPO II
NORME FINALI

Art.32
Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, fatti salvi i diritti dei terzi e a decorrere dal momento di esecutività degli atti dell'Unione sulle materie coincidenti, l'inefficacia delle disposizioni comunali.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare negli atti di propria competenza, le normative e/o i provvedimenti comunali da ritenere, in tutto o in parte disapplicati.

Art. 33
Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione, che avviene con le stesse modalità previste per l'approvazione dello stesso.

Art. 34
Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
2. Entro venti giorni dalla esecutività del presente Statuto i Consigli comunali dei comuni partecipanti si riuniscono per eleggere i componenti dell'Unione, in aggiunta ai Sindaci componenti di diritto, secondo la ripartizione indicata al precedente art.8.
3. In mancanza della elezione da parte del Consiglio, provvede direttamente in via surrogatoria il Sindaco di ogni comune, sentiti i capigruppo, garantendo comunque la rappresentanza delle minoranze.
4. Il presente Statuto è pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio dei comuni partecipanti all'Unione e diviene efficace dopo la pubblicazione per trenta giorni consecutivi.